



# COMUNE DI CARDEDU

PROVINCIA DI NUORO  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**n. 2 del 24/01/2019**

## COPIA

<b>Oggetto:</b>	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 – Individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.
-----------------	---

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **18,05** presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

<b>PIRAS MATTEO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>MOLINARO ARMANDO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>COCCO SABRINA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>PILIA PATRIK</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CUCCA PIER LUIGI</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>PISU MARIA SOFIA</b>	ASSENTE
<b>CUCCA SIMONE</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>PODDA MARCO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>DEMURTAS MARCO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>SCATTU FEDERICO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>LOTTO GIOVANNI</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>VACCA MARCELLO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>MARCEDDU MIRCO</b>	ASSENTE		

Quindi n. 11 (undici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 2 (due) assenti.

il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 29/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico annuale (entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- o esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- o ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/09/2017 ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 9 agosto 2016, n. 175 – Ricognizione delle partecipazioni possedute – Individuazione negativa delle partecipazioni da alienare.*"

**Tenuto conto** che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico.

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Rilevata** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

**Tenuto conto** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**Preso atto** che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 19 dicembre 2018 avente per oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Presa d'atto e adozione – Trasmissione all'organo consiliare*";

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione, in data 09 novembre 2018, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Considerato** che la Corte dei Conti, con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, adottata il 21

dicembre 2018, ha approvato il nuovo modello standard per la revisione ordinaria delle partecipazioni;

**Accertato** che la nuova modulistica differisce dalla precedente per lo slittamento di un anno, dal 2015 al 2016, del periodo di rilevazione delle informazioni relative alla società partecipata (numero dipendenti, risultato di esercizio, fatturato, ecc.);

**Considerato** che:

- o le nuove informazioni non modificano, nella sostanza, le motivazioni contenute nella deliberazione della Giunta comunale n. 110/2018;
- o la Corte dei Conti deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR specifica che la nuova modulistica rappresenta un “*modello suggerito per essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti*”;

**Ritenuto pertanto** sufficiente, qualora l'ente avesse già approvato la delibera di revisione periodica e il relativo piano, prima di disporre del nuovo modello, operare una riclassificazione delle informazioni senza l'adozione di una nuova deliberazione consiliare;

**Considerato**, pertanto, che sulla base delle motivazioni enunciate, si ritiene valido il parere già espresso dall'Organo di revisione, in data 09 novembre 2018;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

I Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta  
il Consiglio Comunale, con n. 11 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto

## **DELIBERA**

**Di approvare** la revisione ordinaria delle partecipazioni così come risulta dall'allegato *MODELLO* predisposto ed approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018.

**Di dare atto** che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2017.

**Di procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

**Di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

**Di demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà e adatterà il presente piano **entro il 30/09/2019**, con apposita deliberazione;

**Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune e che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;

**Di inviare** copia della presente deliberazione sia alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;

**Di pubblicare** la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:

Il Sindaco f.to Ing. Matteo Piras		Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Giovannina Busia
--------------------------------------	--	--

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA**  
*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*  
FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. Antonio Piras

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*  
FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. Antonio Piras

**CERTIFICATO PUBBLICAZIONE**

si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune dal giorno **25.01.2019**, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per quindici giorni consecutivi.

Cardedu, lì **25.01.2019**

Il viceSegretario Comunale  
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 25.01.2019

f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.  
Cardedu, 25.01.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo